

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2896

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2004

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio del-
l'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi di impatto della regolamentazione	»	15
Allegato	»	18
Disegno di legge	»	19
Decreto-legge	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge contiene disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché disposizioni urgenti in materia di esami di Stato e di università.

In particolare, gli articoli da 1 a 3 hanno la finalità di rendere al più presto operative le norme contenute nel disegno di legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abitazione all'insegnamento presentato dal Governo al Senato il 10 ottobre 2003 (atto Senato n. 2529), e che non ha potuto ancora tradursi in legge, nonostante le sue previsioni normative fossero strettamente collegate all'avvio dell'anno scolastico 2004-2005.

Il citato disegno di legge dettava disposizioni, in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola, nonché disposizioni speciali per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento da parte di alcune categorie di docenti che prestano servizio di insegnamento senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo.

Il disegno di legge era in particolare motivato, come ampiamente illustrato dalla relazione di accompagnamento, dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di incertezza sulla collocazione, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, delle diverse categorie di personale docente interessato. Incertezza derivante da un vasto e diffuso contenzioso determinatosi relativamente ai criteri di valutazione, adottati dall'amministrazione, dei titoli in possesso del predetto personale.

Il disegno di legge intendeva pertanto ridefinire i criteri di valutazione al fine di conseguire - anche su sollecitazione parlamentare (ordine del giorno n. 9/3387/8 dell'onorevole De Laurentiis, accolto dal Governo nella seduta del 18 febbraio 2003, in occasione dell'approvazione della legge 28 marzo 2003, n. 53) - un sostanziale equilibrio tra le posizioni delle diverse categorie di personale. E tale ridefinizione, adottata con provvedimento legislativo, era giustificata dalla circostanza che le graduatorie per le assunzioni del personale docente - derivate da quelle dei concorsi per soli titoli previste dalle norme precedenti in materia di reclutamento del personale docente della scuola - erano state successivamente trasformate in graduatorie permanenti, con inserimento «a pettine», nelle graduatorie stesse, dei nuovi aspiranti alle assunzioni. Stante tale inserimento «a pettine» nelle graduatorie, relativamente a coloro che fossero in esse già inseriti, una modifica in via amministrativa dei criteri per la valutazione dei titoli finiva con l'incidere inammissibilmente, come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, sul punteggio già attribuito e, quindi, su posizioni soggettive legittimamente costituite, mentre un'eventuale modifica dei criteri, sempre in via amministrativa, destinata a valere per coloro che fossero inseriti nelle stesse graduatorie in tempi successivi, trattandoli in modo diverso da coloro che fossero già iscritti, avrebbe creato una inammissibile disparità di trattamento tra le due predette categorie. Il disegno di legge provvedeva pertanto ad una ridefinizione complessiva dei criteri predetti, finalizzata ad una conseguente rideterminazione di tutte le posizioni dell'ultimo scaglione delle gra-

duatorie, con effetto dall'anno scolastico 2004-2005.

Altro problema cui il citato disegno di legge n. 2529 intendeva fra fronte era quello di dare una soluzione definitiva al problema del personale docente non abilitato, fornito del titolo di specializzazione prescritto per l'insegnamento su posti di sostegno e di determinato requisito di servizio, prevedendo, per tale personale, la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso appositi corsi ad esso riservati. Tale soluzione era resa urgente dall'imminente ridefinizione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento del personale docente della scuola, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Il disegno di legge richiamato, come detto all'inizio, non ha potuto concludere, a tutt'oggi, il suo *iter* parlamentare. Esso, infatti è stato approvato, con alcune modifiche, dalla 7^a Commissione del Senato il 10 marzo 2004 (atto Senato n. 2529-A) e non è stato ancora esaminato dall'Assemblea del Senato stesso. Nel frattempo è sopravvenuto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003) il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003 con il quale è stato determinato, in misura non superiore a 15.000 unità, il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo determinato per l'anno 2004-2005.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che, qualora le norme del disegno di legge cui si è fatto cenno non fossero rese immediatamente operanti, e quindi non fosse possibile per l'amministrazione dare avvio, da subito, alle complesse operazioni necessarie per la rideterminazione delle graduatorie permanenti sulla base dei nuovi criteri di valutazione previste dal predetto provvedimento, la conseguenza sarebbe che, per le assunzioni da disporre per l'anno scolastico 2004-2005, così come autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica sopraccitato, do-

vrebbero essere utilizzate le graduatorie permanenti preesistenti, definite in base ai criteri adottati in precedenza in via amministrativa, che hanno già prodotto un notevole e diffuso contenzioso, e che alimenterebbero nuovo contenzioso, il cui esito rischierebbe di compromettere il complesso delle procedure preordinate all'avvio del prossimo anno scolastico. Di qui la straordinaria necessità ed urgenza di rendere immediatamente operanti le norme del disegno di legge già approvate dalla 7^a Commissione del Senato, in modo che l'amministrazione possa procedere alla rideterminazione delle graduatorie permanenti in tempo utile per le assunzioni da disporre per l'anno scolastico 2004-2005, sulla base dei nuovi criteri fissati in via legislativa.

Le norme predette (articoli 1-3) recepiscono pertanto il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione, ad eccezione di alcune norme che non sembrano proponibili con il presente provvedimento - fatte salve evidentemente le scelte che saranno adottate in proposito dal Parlamento in sede di conversione -, e con alcune modifiche, di cui si dà cenno qui di seguito.

L'articolo 1 prevede la rideterminazione delle graduatorie permanenti a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, sulla base della tabella di valutazione allegata al decreto stesso. In particolare poi l'articolo 1 prevede al comma 4 che, a decorrere dallo stesso anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti saranno effettuati con cadenza biennale, e non più con periodicità annuale così come previsto dalle norme ora in vigore.

L'articolo 2 detta le disposizioni urgenti in materia di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le categorie di personale docente di cui si è provveduto ad aggiornare i riferimenti temporali contenuti nei commi 1, 2 e 4. Si è soppresso, inoltre il comma 7, introdotto dalla Commissione, e che prevedeva l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti fino al conseguimento

mento dell'abilitazione, dall'anno scolastico 2004-2005, degli insegnanti ammessi ai corsi speciali abilitativi previsti dallo stesso articolo. Ciò in quanto la norma comporterebbe notevoli difficoltà applicative (tra l'altro l'amministrazione non è ora in grado di individuare coloro che saranno ammessi ai corsi speciali abilitativi). Al comma 7, infine (ex comma 8), è stato integrato il riferimento ai commi dello stesso articolo ove sono previsti i corsi speciali abilitativi, finanziati secondo quanto stabilito dallo stesso comma 7.

All'articolo 3, il comma 1 è stato modificato riportando la relativa formulazione al testo originario del disegno di legge, che risultava più coerente con la vigente normativa sulle materie demandate alla contrattazione collettiva.

È stata inoltre soppressa, analogamente a quanto operato per l'ex comma 7 dell'articolo 2, rispetto al testo approvato dalla Commissione (ex articolo 4) la norma relativa all'inclusione con riserva, nelle graduatorie permanenti, degli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e dei laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

È stato soppresso l'articolo 5 del disegno di legge, introdotto dalla Commissione, concernente l'idoneità a professore associato, in considerazione della difficoltà riscontrata nell'approvazione della norma da parte della Commissione stessa.

Quanto alla Tabella allegata al provvedimento, sono state introdotte, rispetto al testo allegato al disegno di legge approvato dalla Commissione, le seguenti limitate modifiche:

- al punto A.4. è stato precisato, con riferimento all'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica - che abilita per due classi di insegnamento - che il previsto punteggio aggiuntivo di trenta è attribuito ad una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione stessa, mentre per l'altra abilitazione sono at-

tribuiti sei punti. La dizione precedente, che non risultava puntuale, comportava l'attribuzione dei trenta punti per tutte e due le classi di abilitazione, con l'effetto di raddoppiare il punteggio dei trenta punti;

- alla lettera b) del punto B.3. è stata soppressa la seconda parte della lettera, che inizia dalla parola «analogamente»; ciò in quanto la previsione era ripetitiva di analoga disposizione già prevista nel punto A.4.;

- alla lettera g) del punto B.3. è stato precisato che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile se prestato dal 1° settembre 2000, ciò in quanto da tale data le scuole non statali interessate hanno acquisito lo *status* di scuola paritaria a norme della legge 10 marzo 2000, n. 62;

- alla lettera i) sempre del punto B.3., la previsione relativa alla valutazione del servizio militare è stata modificata riducendola alla metà rispetto al testo approvato dalla Commissione, nel quale il servizio in questione era del tutto assimilato al servizio di insegnamento, e cioè con l'attribuzione di un punteggio massimo di dodici punti; la modifica si è resa necessaria in quanto il punteggio previsto nella precedente versione è risultato eccessivo ed aveva quindi suscitato non poche reazioni negative;

- al punto C.11., infine, è sembrato opportuno prevedere per uniformità di trattamento la valutazione, oltre che del *master* universitario e del corso di perfezionamento universitario, anche del diploma di specializzazione, ed è stato precisato che tali percorsi devono essersi conclusi con esame finale.

L'articolo 4 prevede, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, infatti, innovando il regolamento di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 271 del 2 novembre 1957, ha introdotto una nuova disciplina degli esami di Stato per l'accesso alla professione di medico chirurgo prevedendo prove maggiormente rigorose e selettive. La nuova disciplina si applica indistintamente sia a coloro che hanno conseguito il titolo nella Classe 46/S, sia a coloro che hanno conseguito la laurea nell'ambito del previgente ordinamento; tale scelta tiene conto del fatto che il nuovo percorso formativo previsto dalla classe 46/S Medicina e chirurgia non innova in modo sostanziale il vecchio corso di laurea posto che si tratta di un percorso disciplinato in ambito comunitario.

Con ordinanza del 23 febbraio 2004 sono state pertanto indette per l'anno 2004 due sessioni di esami di Stato da svolgersi, sia per i laureati del vecchio ordinamento sia per i laureati del nuovo ordinamento, secondo la nuova disciplina.

L'entrata in vigore del regolamento è stata, peraltro, differita di due anni rispetto alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* proprio per consentire, da un lato, a coloro che non avevano ancora ultimato il percorso formativo nell'ambito dell'ordinamento previgente di passare al nuovo ordinamento, dall'altro a coloro che si erano già laureati o erano in prossimità di farlo di sostenere il vecchio esame dopo aver compiuto il tirocinio previsto dal proprio ordinamento.

Tuttavia, in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina, si sono susseguite numerose proteste degli studenti laureati nell'ambito del previgente ordinamento che hanno lamentato, da un lato, la mancanza di informazioni da parte di alcune università circa la possibilità di passare dal vecchio al nuovo ordinamento, dall'altra, la disparità di trattamento che subirebbero i laureati nelle due sessioni ordinarie dell'anno accademico 2002-2003; in questi ultimi infatti pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto dal vecchio ordinamento se dovessero sostenere il nuovo esame di Stato sarebbero costretti ad effettuare anche il tirocinio di

tre mesi previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001 quale prova pratica continuativa.

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario indire per l'anno 2004 una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla professione di medico chirurgo, riservata ai laureati del vecchio ordinamento entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002/2003, da svolgersi secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto n. 445 del 2001.

La norma è altresì urgente per consentire agli interessati di conseguire l'abilitazione professionale prima dell'inizio dei corsi delle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2003/2004.

La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, è finalizzata a neutralizzare, a decorrere dall'anno 2002, gli effetti relativi agli incrementi retributivi spettanti al personale docente e non docente di ruolo delle università ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario. La disposizione si rende necessaria nel regime di transizione verso un nuovo sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università che dovrebbero consentire il superamento dell'attuale sistema. Se ne prevede pertanto la operatività per l'anno 2004 e comunque non oltre la realizzazione della predetta riforma.

Il comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, prevede per l'anno 2004, e comunque fino alla realizzazione della predetta riforma, ai soli fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'abbattimento di un terzo dei costi del per-

sonale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).

Il comma 3 precisa che dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Infatti

sia per quanto concerne le spese derivanti dall'articolo 2 per l'istituzione dei corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento sia per quanto concerne le spese derivanti dall'organizzazione degli esami di cui all'articolo 5, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle istituzioni interessate attraverso il pagamento delle tasse e dei contributi posti rispettivamente a carico dei corsisti e a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ARTICOLI DA 1 A 3

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) *Necessità dell'intervento*

Gli articoli da 1 a 3 dettano disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e disposizioni speciali per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento da parte di alcune categorie di docenti che prestano servizio senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo.

L'iniziativa, che si è tradotta nella presentazione da parte del Governo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2003 - atto Senato n. 2529 - è motivata dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di incertezza circa la collocazione nelle graduatorie permanenti di diverse categorie di personale docente; esigenza evidenziata in sede parlamentare, con l'ordine del giorno n. 9/3387/008 dell'onorevole De Laurentiis (accolto dal Governo nella seduta del 18 febbraio 2003, in occasione dell'approvazione della legge-delega 28 marzo 2003, n. 53) nonché da alcune pronunce del giudice amministrativo di parziale annullamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2003, n. 40, sui criteri per l'attribuzione dei punteggi relativamente all'ultimo scaglione di aspiranti alle graduatorie permanenti.

Quanto allo strumento utilizzato, la revisione dei punteggi che determinano la posizione nelle graduatorie permanenti deve avvenire per legge, dal momento che le graduatorie, ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, (Disposizioni in materia di personale scolastico) e dai successivi decreti-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 (Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001) e decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002) hanno assunto carattere permanente, con inserimento «a pettine» dei nuovi aspiranti in un unico contingente, anziché su scaglioni successivi (in relazione alla data di maturazione dei requisiti per detto inserimento) come avveniva per le graduatorie disciplinate dalla precedente normativa (articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella versione originaria).

La ridefinizione dei punteggi, pertanto, non può che avvenire per legge in quanto, relativamente a coloro già inseriti nelle graduatorie, una modifica dei criteri per la valutazione dei titoli in via amministrativa inciderebbe su punteggi già attribuiti (e quindi su posizioni soggettive legittimamente costituite), mentre un'eventuale modifica, sempre in via amministrativa, destinata a valere per i futuri iscritti in graduatoria, creerebbe una inammissibile disparità di trattamento rispetto a coloro che fossero già iscritti.

Ne consegue che i criteri per l'attribuzione del punteggio non possono più essere modificati con decreto ministeriale, come era previsto dalla succitata normativa.

Il predetto disegno di legge (atto Senato n. 2529) è stato approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 10 marzo 2004 e non è stato ancora esaminato dall'assemblea del Senato stesso.

Nel frattempo è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003) con il quale è stato determinato, in misura non superiore a 15.000 unità, il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo determinato per l'anno 2004-2005.

Risulta evidente che, qualora le norme del disegno di legge di cui sopra non fossero rese immediatamente operanti, e quindi non fosse possibile per l'amministrazione dare avvio, fin da subito, alle complesse operazioni necessarie alla rideterminazione delle graduatorie permanenti sulla base dei nuovi criteri previsti dal presente decreto-legge, la conseguenza sarebbe che, per le assunzioni da disporre per l'anno scolastico 2004-2005, dovrebbero essere utilizzate le graduatorie permanenti preesistenti, che hanno, come già sottolineato, prodotto un notevole e diffuso contenzioso. Di qui la straordinaria necessità e urgenza di render immediatamente operanti le norme del disegno di legge già approvate dalla 7^a Commissione del Senato.

b) *Analisi del quadro normativo*

La legge 3 maggio 1999, n. 124, nel dettare una nuova disciplina del reclutamento del personale docente della scuola, ha modificato l'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 trasformando le preesistenti graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, confermando peraltro le modalità di assunzione del predetto personale attraverso il duplice canale previsto dalle norme precedenti (50 per cento dalla graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami e 50 per cento dalla graduatoria permanente, ossia l'ex graduatoria dei concorsi per soli titoli, dei docenti provvisti di abilitazione).

Al fine di consentire la stabilizzazione dei cosiddetti «precari» (cioè quei docenti con almeno 360 giorni di servizio ma sprovvisti di un'abilitazione), la stessa legge n. 124 del 1999 aveva consentito al predetto personale il conseguimento dell'abilitazione – ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti – attraverso un'apposita sessione di esame.

La legge n. 124 del 1999 precisava, inoltre, che l'aggiornamento e le integrazioni delle graduatorie permanenti dovevano avvenire salvaguardando comunque le posizioni di coloro che fossero già inclusi in graduatoria. La logica complessiva seguita dall'Amministrazione in sede di applicazione della legge n. 124 del 1999, era stata quella di adottare un criterio di priorità progressiva nell'immissione in ruolo a favore dei docenti già abilitati prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, rispetto a quelli che avrebbero conseguito l'abilitazione mediante i successivi concorsi abilitanti e costituendo sempre nuovi scaglioni in relazione alle categorie di soggetti che avrebbero via via conseguito l'abilitazione. Il criterio seguito era stato pertanto quello di istituire diversi scaglioni secondo una priorità cronologica, legata ai tempi di conseguimento dell'abilitazione da parte degli aspiranti.

Tale criterio applicativo è stato però dichiarato illegittimo da alcune pronunce della magistratura amministrativa, in quanto non espressamente previsto – e comunque non desumibile – dal complesso delle disposizioni della medesima legge n. 124 del 1999.

Con il citato decreto-legge n. 255 del 2001 – che ha tenuto conto delle indicazioni contenute nelle suddette sentenze del giudice amministrativo – è stata data l'interpretazione autentica della legge n. 124 del 1999, conservando la graduatoria base ed il primo scaglione (composto dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già abilitati ed avevano maturato il richiesto requisito di servizio ai fini concorsuali) e prevedendo un secondo, unico, scaglione in cui inserire «a pettine» – nella posizione corrispondente al punteggio conseguito – coloro che conseguono via via l'abilitazione.

In tale scaglione sono inseriti anche coloro che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS). Per costoro, infatti, l'articolo 1, comma 6-ter, del citato decreto-legge n. 240 del 2000, ha dato valore di prova abilitante, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, all'esame di Stato conclusivo del corso di specializzazione.

L'inserimento nelle graduatorie permanenti di quest'ultima categoria di abilitati è avvenuta, dunque, anch'esso «a pettine» nel medesimo scaglione dei precari cosiddetti «storici» che hanno subito consistenti scavalcamenti in graduatoria a seguito dell'attribuzione ai diplomati SSIS dell'ulteriore punteggio previsto dal medesimo decreto-legge n. 240 del 2000 in esito all'esame di Stato abilitativo.

Ne è derivata una reazione da parte dei precari storici che ha trovato eco in sede parlamentare, in occasione dell'approvazione della legge 28 marzo 2003, n. 53. L'onorevole De Laurentiis ha presentato un ordine

del giorno, accolto dal Governo, volto a riequilibrare i punteggi aggiuntivi attribuiti agli iscritti nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti.

In attuazione di tale ordine del giorno, con il citato decreto ministeriale n. 40 del 2003, previo parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e sulla base di una positiva consultazione con le organizzazioni sindacali della scuola, venivano quindi attribuiti 18 punti aggiuntivi ai precari storici.

Il predetto decreto ministeriale è stato impugnato con numerosi ricorsi collettivi al TAR Lazio che, con ordinanze cautelari del 14 luglio 2003, ha sospeso ed annullato il citato decreto ministeriale n. 40 del 2003.

È stata interposta impugnativa al Consiglio di Stato avverso le ordinanze e le sentenze, ma si rende necessario provvedere, per le ragioni già accennate, ad una ridefinizione per legge dell'intera normativa in materia.

In altri termini, spetta al Parlamento intervenire nella complessiva materia per riequilibrare le posizioni tra i vari aspiranti e per stabilire quali debbano essere i punteggi da attribuire ai vari titoli.

c) Incidenza della norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni contengono una norma di abrogazione che riguarda l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Le disposizioni intervengono nel settore del reclutamento del personale docente, nei cui confronti lo Stato continua ad esercitare le proprie funzioni, in attesa che divenga operante l'assetto delle competenze delineato dal nuovo titolo V della Costituzione. Allo stato attuale, quindi, non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Per quanto detto *sub e)*, non si ritiene che si pongano problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

g) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni modificano la tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo previste nell'allegato A del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

A partire dall'anno scolastico 2004-2005, l'articolo 401, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non si applica relativamente alla valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti e dell'aggiornamento del punteggio per coloro che vi siano già iscritti.

Dal momento che a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie sono effettuate con cadenza biennale, l'articolo 1, comma 4, del presente decreto-legge ha previsto la soppressione all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 delle parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno".

3. ULTERIORI ELEMENTI

- a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

- b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella materia oggetto del provvedimento risultano presentati i seguenti atti parlamentari:

- a) AC 3362 (CATANOSO);
- b) AC 3363 (FATUZZO);
- c) AC 4225 (CAPITELLI e altri);
- d) AC 4288 (CARRA);
- e) AS 2148 (ACCIARINI e altri);
- f) AS 2310 (VALDITARA e altri).

ARTICOLO 4.

IMPATTO COMUNITARIO

Non si ravvisano profili di impatto comunitario.

IMPATTO COSTITUZIONALE

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

IMPATTO NORMATIVO

Il decreto incide sulla vigente normativa in quanto deroga all'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. Inoltre il decreto prevede che le prove di esami della sessione straordinaria si svolgano secondo le disposizioni urgenti prima dell'entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto n. 445 del 2001, e cioè ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957.

IMPATTO NORMATIVO REGIONALE - AUTONOMIE LOCALI

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

IMPATTO AMMINISTRATIVO

Il provvedimento normativo proposto non richiede la creazione di nuove strutture amministrative.

ARTICOLO 5.

IMPATTO COMUNITARIO

Non si ravvisano profili di impatto comunitario.

IMPATTO COSTITUZIONALE

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

IMPATTO NORMATIVO

È prevista la disapplicazione per il personale docente e ricercatore della norma contenuta nell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 («le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario»). È prevista inoltre la disapplicazione dell'articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, secondo cui le spese relative al personale universitario non laureato che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), non sono ricomprese tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IMPATTO NORMATIVO REGIONALE - AUTONOMIE LOCALI

Non si ravvisano profili di impatto nell'assetto regionale e delle autonomie locali.

IMPATTO AMMINISTRATIVO

La norma non richiede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

ARTICOLI DA 1 A 3.

a) Destinatari dell'intervento

Destinatari diretti dell'intervento normativo in esame sono i docenti iscritti nelle graduatorie permanenti e coloro che prestano servizio di insegnamento senza essere in possesso del titolo abilitativo e che aspirano al conseguimento del relativo titolo di abilitazione.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, destinatari diretti dell'intervento sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le università che devono istituire corsi speciali di durata annuale ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

b) Obiettivi e risultati attesi

Le disposizioni si pongono come obiettivo la ridefinizione complessiva dei criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell'inserimento del personale docente nelle graduatorie permanenti.

Il risultato che ci si propone di raggiungere è di porre rimedio alla situazione di incertezza creata a seguito di alcune pronunce del giudice amministrativo relativamente all'attribuzione dei punteggi di inserimento nelle graduatorie.

Si è cercato, infine, anche in considerazione dell'imminente ridefinizione del sistema di reclutamento dei docenti (articolo 5 della legge n. 53 del 2003) di risolvere il problema dei «precari» sprovvisti di abilitazione il cui utilizzo dovrebbe cessare con l'avvento del nuovo sistema.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

Il provvedimento non presenta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le innovazioni non richiedono incrementi delle attuali strutture amministrative coinvolte nell'attuazione del provvedimento.

ARTICOLO 4.

SOGGETTI DESTINATARI

Istituzioni universitarie italiane statali e non statali. Possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita secondo l'ordinamento vigente alla riforma prevista dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi.

AMBITO DELL'INTERVENTO

Sessione straordinaria di esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Si intende evitare la disparità di trattamento che subirebbero i laureati nelle due sessioni ordinarie dell'anno accademico 2002-2003, i quali dovrebbero altrimenti effettuare il nuovo tirocinio trimestrale in aggiunta a quello semestrale previsti dal vecchio ordinamento.

VALUTAZIONI DI IMPATTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'attuazione del provvedimento non comporta il ricorso a speciali strutture e procedimenti.

ARTICOLO 5.

SOGGETTI DESTINATARI

Università statali e policlinici universitari (docenti, ricercatori e personale non docente).

AMBITO DELL'INTERVENTO

Ridefinizione in via transitoria dell'equilibrio finanziario intercorrente tra oneri derivanti dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente e trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario.

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'articolo in esame è finalizzato ad escludere dal limite del 90 per cento disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonché a ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il SSN, sempre ai fini della citata esclusione. La disposizione riveste una validità transitoria in vista della definizione di un nuovo sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università.

IMPATTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non sembra che l'attuazione del provvedimento comporti il ricorso a speciali strutture e procedimenti.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002.

... *Omissis* ...

Art. 2. - (*Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente*). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il disegno di legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel testo approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2529-A);

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, è stato determinato, in misura non superiore a quindicimila unità, il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004-2005;

Considerato che il disegno di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Considerato che le predette graduatorie permanenti, da rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei titoli, devono essere approntate in tempo utile per consentire le assunzioni per l'anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie di personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse;

Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare e di approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di assicurare con certezza l'operatività delle nuove norme in tempi tali da consentire all'amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio 2004;

Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è impegnato il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata al predetto disegno di legge;

Considerata l'esigenza di escludere dal limite disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonché di ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;

Considerato altresì che i laureati in medicina e chirurgia nell'ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero l'esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra illustrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.

Articolo 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento)

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

Articolo 3.

(Altre disposizioni urgenti)

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Articolo 4.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003.

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

Articolo 5.

(Spese di personale docente e non docente universitario)

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI - MORATTI - TREMONTI -
MAZZELLA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni

A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono

attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59	punti	4
per il punteggio da 60 a 65	punti	5
per il punteggio da 66 a 70	punti	6
per il punteggio da 71 a 75	punti	7
per il punteggio da 76 a 80	punti	8
per il punteggio da 81 a 85	punti	9
per il punteggio da 86 a 90	punti	10
per il punteggio da 91 a 95	punti	11
per il punteggio da 96 a 100	punti	12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiore a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non solo valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;

i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

C) ALTRI TITOLI

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o *master* universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

